

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2159

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, FERRARA**

*Presentata il 14 gennaio 1988*

Istituzione, in Santa Maria Capua Vetere, di una sezione distaccata della corte d'appello di Napoli, di una corte d'assise e del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI COLLEGHI! — È dal dettato costituzionale (articolo 102, comma terzo) che viene posto come uno dei più significativi momenti di democrazia la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

Ben sappiamo, però, quanto diffusamente sia rimasto inosservato l'imperativo contenuto in questa norma. Basti pensare alla mancata attuazione di quella riforma dei circondari e dei mandamenti giudiziari, nonostante che sovente sia stata posta all'attenzione del legislatore.

Sull'annosa questione di un più equo e razionale assetto geografico dei presidi di giustizia si è innestata la complessa serie di difficoltà poste dalle leggi nn. 399 e 400, rispettivamente del 30 e

31 luglio 1984, che hanno modificato la competenza in grado di appello — in materia penale — comportando l'impugnativa delle sentenze pretorili, non più innanzi al tribunale ma alla corte d'appello. Ciò ha provocato diverse conseguenze di segno negativo come una forsennata mobilità degli avvocati e procuratori sul territorio; un insostenibile carico di procedimenti pendenti presso la corte d'appello di Napoli con tempi di definizione che si sono esageratamente dilatati; un aspetto quasi di denegata giustizia che colpisce le popolazioni di quei centri sede di pretura, molto distanti dalla corte di appello, che oltre agli svantaggi della distanza subiscono quelli della carenza e del cattivo funzionamento dei mezzi di comunicazione, l'estrema difficoltà e

spesso impossibilità di raggiungere per tempo la sede giudiziaria — a causa dell'endemica notoria lentezza di scorrimento del traffico veicolare di Napoli — nonché l'aleatoria possibilità di parcheggio negli spazi adiacenti il Palazzo di giustizia di Castelcapuano.

Appare superfluo sottolineare come siffatte, verificabili difficoltà — nella fruizione di servizi di importanza vitale come quelli giudiziari — siano suscettibili d'introdurre pesanti e odiosi elementi di discriminazione; è di tutta evidenza, infatti, che le lunghe distanze e i precari collegamenti, facendo lievitare i costi della giustizia, finiscono col penalizzare i meno abbienti.

Da quanto detto emerge la necessità di dare un immediato riscontro a quell'istanza di giustizia « diffusa » che rappresenta uno dei capisaldi su cui riposa il principio della certezza del diritto cui si informa il nostro ordinamento.

È, pertanto, nell'ottica del concepire una « geografia giudiziaria » in sintonia con le vive e attuali esigenze della società civile di Terra di lavoro che si muove la presente proposta d'istituire in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), già sede di tribunale, una sezione distaccata della corte d'appello di Napoli e — conseguentemente — la corte d'assise d'appello e il tribunale dei minorenni.

L'esigenza che si tende a soddisfare con detta proposta scaturisce oltre che dall'impetuoso sviluppo che ha, negli ultimi anni specialmente, caratterizzato la provincia di Caserta, con l'effetto di un più fitto intrecciarsi delle relazioni umane — con pedissequo naturale incremento della domanda di giustizia —, anche dal diffondersi di una criminalità — anche minorile — sempre più agguerrita e spavalda che, troppo spesso impunemente, attenta e reca offesa alla tranquilla esistenza delle laboriose popolazioni locali.

Si tratta di un'aspirazione largamente diffusa che ha trovato eco significativa in deliberazioni dei civici consessi di Caserta e Santa Maria Capua Vetere nonché in un ordine del giorno approvato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Santa Maria Capua Vetere il quale — tra l'altro — ha auspicato che l'istituzione sezione di corte d'appello possa trovare sede nel nuovo palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere recentemente inaugurato e che nella sua competenza territoriale rientrino quei centri del casertano attualmente facenti parte del circondario di Cassino.

Queste le ragioni di maggiore rilevanza che militano a favore di questa proposta e che la fanno ritenere meritevole di celere attuazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita in Santa Maria Capua Vetere, una sezione distaccata della corte d'appello di Napoli con giurisdizione sul circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

## ART. 2.

1. Sono sottratti alla giurisdizione del tribunale di Cassino e rientrano in quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i comuni appartenenti alla provincia di Caserta.

## ART. 3.

1. È istituita in Santa Maria Capua Vetere, una corte d'assise d'appello nella cui circoscrizione è compreso il circolo di corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere.

## ART. 4.

1. È istituito, in Santa Maria Capua Vetere, il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione è compreso il circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

## ART. 5.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli precedenti, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

## ART. 6.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data d'inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli precedenti.

## ART. 7.

1. Alla data prevista nell'articolo 6, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Cassino, alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello e al tribunale per i minorenni di Napoli e trasferiti, ai sensi dei precedenti articoli, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere della sezione distaccata della corte di appello di Napoli con sede in Santa Maria Capua Vetere, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Santa Maria Capua Vetere, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.

## ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.